


## F-GAS 573/2024

**IMPORTANTI INFORMAZIONI**  
PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

Comunicato commerciale sul nuovo  
**REG. F-GAS (UE)**  
**n.573/2024**



**REFRIGERATORI PER FLUIDI**  
PER COSTRUTTORI DI MACCHINE

Per la lavorazione dei **metalli**, per il **confezionamento** per l'**industria farmaceutica** e **chimica**, per la **stampa**, la lavorazione del **legno**, **laser**, per l'**industria alimentare**, per la lavorazione delle **materie plastiche**, del **vetro** e del **tabacco**, per sistemi per **saldatura**, per **apparecchiature elettroniche** ad alta frequenza.

Gentili clienti,

dopo aver seguito con attenzione in questi ultimi due anni tutto l'iter delle sue modifiche tra associazioni e trilogio UE, vi segnaliamo la pubblicazione del **nuovo Regolamento F-Gas (UE) n.573/2024 del 07 febbraio 2024** con pubblicazione in **GU.CE del 20 febbraio 2024** in stesura definitiva approvata da parte del Parlamento UE il 16 gennaio 2024, con **entrata in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in GU.CE e che abroga il precedente regolamento F-gas (UE) n.517/2014.**

Il nuovo Regolamento, disponibile nelle varie lingue UE e formati al link **Regulation - 517/2014 - EN - EUR-Lex (europa.eu)**, si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati nei documenti Allegato I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), Allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e Allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.

**Si applica inoltre ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.**

## **\* IL REGOLAMENTO (UE) N.573/2024 PREVEDE:**

nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate; condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas; condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra; limiti quantitativi per l'immissione in commercio di **idrofluorocarburi**; norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

## **\* IL NUOVO REGOLAMENTO F-GAS PER I PRODOTTI EURO COLD**

Questo è il contenuto tradotto in Italiano del punto (7), Allegato IV del nuovo Regolamento F-Gas per quanto riguarda il ns. prodotto principale, vale a dire i raffreddatori di fluidi / STATIONARY CHILLERS.

**Nota:** per Refrigeratore (chiller) s'intende un unico sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO<sub>2</sub>) a fini di refrigerazione, processo, conservazione o human comfort.

## **\* REFRIGERATORI (CHILLERS) PER REFRIGERAZIONE, PROCESSO, CONSERVAZIONE E HUMAN COMFORT (A/C):**

### **Chiller con potenza nominale fino a 12 kW inclusa**

- a) Divieto d'uso di HFC con GWP pari o superiore a 2500, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50°C dal **01.01.2020**;
- b) divieto d'uso di gas fluorurati come HFC e HFO con GWP ≥ 150 dal **01.01.2027** (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza);
- c) divieto d'uso di qualsiasi gas fluorurato come HFC e HFO dal **01.01.2032** (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).

## Chiller con potenza nominale oltre i 12 kW

d) divieto d'uso di gas fluorurati con GWP > 750 dal come HFC e HFO dal **01.01.2027** (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).

### \* DI SEGUITO ELENCHIAMO I GAS REFRIGERANTI DA NOI UTILIZZATI

Gas refrigerante	Classificazione	GWP	Limite temporale di utilizzo
R407C	HFC*	1774	31-12-2026
R410A	HFC*	2088	31-12-2026
R134A	HFC*	1430	31-12-2026
R452A	HFO**	2141	31-12-2026

\*HFC = idrofluorocarburi \*\*HFO = idrofluoro-olefine

#### Nota

Come indicato, l'obbligo nell'utilizzo dei nuovi gas refrigeranti a basso GWP è per le apparecchiature prodotte dal 01.01.2027. Tutte le apparecchiature prodotte prima di tale data, contenenti gli attuali gas refrigeranti, possono essere liberamente installate e utilizzate all'interno della comunità europea, senza restrizione e/o limitazione alcuna.

### \* CONCLUSIONI

Come ogni produttore di apparecchiature refrigeranti, abbiamo sempre posto la massima attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia, principalmente in ambito europeo al fine di soddisfare le esigenze dei ns clienti consapevoli che la destinazione finale dei ns prodotti è principalmente in ambito mondiale. Svariati sono i progetti che stiamo sviluppando oramai da diversi anni, che possiamo riassumere in due principali famiglie:

1. Refrigeratori funzionanti con gas refrigeranti a basso impatto GWP, oggi chiaramente tracciati.
2. Sistemi di raffreddamento passivi, soluzioni a bordo macchina con impatto ZERO.

Già da svariati anni mettiamo a disposizione della ns clientela gamme di prodotto progettati a tal fine. Uno tra questi, oltre ad altre gamme in via di sviluppo, sono gli scambiatori acqua/acqua, serie SCW ([http://www.eurocold.it/uploads/allegati/SCW\\_IT24-2.pdf](http://www.eurocold.it/uploads/allegati/SCW_IT24-2.pdf)).

In questo scenario di mutevoli cambiamenti nel tempo delle sostanze refrigeranti consentite, con il divenire dei chiarimenti che saranno via via disponibili per la corretta applicazione del nuovo Regolamento F-Gas UE 573/2024, **Euro Cold** resta sempre a disposizione dei propri clienti per ogni chiarimento nel merito degli utilizzi dei ns. prodotti con refrigeranti HFC e HFO o loro miscele.



**EURO COLD srl (Headquarters)**  
Via Aldo Moro, 11/E - 41030 Bomporto (MO) Italy  
Tel. +39.059.817.8138  
info@eurocold.it  
[www.eurocold.it](http://www.eurocold.it)

**EURO COLD C.S. GmbH**  
Im Speiterling 12 - Kelttern 75210, Germany  
Tel. +49.7236.981.048 - Fax +49.7236.981.113  
vertrieb@eurocold.de  
[www.eurocold.de](http://www.eurocold.de)